



Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari
Carabinieri
Servizio Amministrativo

REGOLAMENTO EX ART. 52 DEL D. LGS 36 DEL 2023 DEI CONTROLLI A CAMPIONE NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO.

PREMESSO CHE

- il Libro II Parte I del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 rubricato “Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” contiene la disciplina dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- in particolare, l’art. 52 del d.lgs. 36/2023 (nel seguito “Codice”) introduce una particolare modalità di verifica dei requisiti in capo agli operatori economici nel caso di affidamenti diretti di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro; la norma infatti stabilisce che, in tali casi, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;
- per questi affidamenti la stazione appaltante ha la facoltà di verificare le dichiarazioni rilasciate dagli operatori economici anche previo sorteggio di un campione da individuare con modalità predeterminate ogni anno;
- ai sensi dell’art. 71, commi 1 e 2, del D.P.R. 445/2000 “*Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all’entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all’erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall’amministrazione procedente con le modalità di cui all’articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi*”;
- si rende, pertanto, necessario adottare un Regolamento che definisca le modalità operative relative ai controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dagli Operatori economici nell’ambito delle procedure di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di valore inferiore a 40.000,00 euro;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

il presente regolamento definisce le modalità operative relative ai controlli a campione delle suddette dichiarazioni nell'ambito delle procedure di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di valore inferiore a 40.000 euro.

ARTICOLO 1

DICHIARAZIONE OPERATORE

I requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti per le procedure di affidamento di cui all'art. 50 comma 1, lett. a) e b) del Codice di importo inferiore a € 40.000, possono essere dichiarati dagli operatori interessati mediante:

- modello di dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del DPR 445/00 predisposto ed adottato dalla Stazione appaltante;
- utilizzo del documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'art. 91 del Codice.

ARTICOLO 2

OGGETTO DEI CONTROLLI

Costituiscono oggetto di controllo, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 (cause di esclusione automatica), 95 (cause di esclusione non automatica) e 98 (illecito professionale grave) e dei requisiti di ordine speciale, ove previsti, di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023, rese dagli Operatori economici, ai fini dell'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro.

ARTICOLO 3

MODALITA' DEI CONTROLLI A CAMPIONE

I controlli sono effettuati a campione, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, su un numero predeterminato di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, in rapporto percentuale sul numero complessivo, secondo modalità e parametri imparziali e oggettivi.

Il campione da sottoporre al controllo è individuato nella percentuale del 10% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate nell'ambito degli affidamenti diretti operati dalla Stazione appaltante di importo inferiore a 40.000,00 euro, con arrotondamento all'unità superiore.

I controlli a campione saranno eseguiti una volta l'anno, entro il 31 gennaio, per le dichiarazioni presentate nell'anno solare precedente.

L'individuazione del campione da sottoporre a controllo avverrà con sorteggio casuale effettuato dal Responsabile per la fase di Affidamento, previa formazione di

un elenco numerato disposto in ordine cronologico, in base alla data e al numero degli affidamenti in esame.

Per la selezione casuale del campione la Stazione Appaltante potrà avvalersi di un'applicazione per la generazione di numeri casuali disponibile sul web.

Il complesso delle operazioni di controllo, compreso il sorteggio del campione e le risultanze delle verifiche effettuate, sono documentati con apposito verbale, che verrà pubblicato sul sito istituzionale www.carabinieri.it.

ARTICOLO 4

ESITO DELLE VERIFICHE

Nel caso in cui dalle verifiche effettuate emergano presunte irregolarità, sarà instaurato un contraddittorio con gli operatori economici dichiaranti.

A tal fine Responsabile per la fase di affidamento della procedura interessata invierà una comunicazione scritta via PEC all'operatore, assegnando un congruo termine per fornire chiarimenti o presentare osservazioni.

La regolarizzazione può riguardare aspetti formali e di procedura e non il contenuto delle dichiarazioni rese.

Nel caso in cui venga accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità, non rientranti negli errori materiali/irregolarità/omissioni/ di cui all'art. 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000, si applica quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del Codice: *“Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento”*.

Resta inoltre ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, secondo il quale *“Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000, è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia”*.

ARTICOLO 5

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati e le informazioni raccolti verranno utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ai sensi delle disposizioni dettate dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

ARTICOLO 6

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento si applica dal giorno della sua adozione e sarà pubblicato sul sito dell'Arma dei Carabinieri nella sezione "Amministrazione Trasparente".

IL CAPO SERVIZIO

(Col. Gaetano Valletta)

originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445